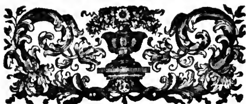
A P P R Ò

DI D. SAVERIO CONOSCENTE

Sul proposito del proggetto da costui umiliato alla M. del Re, N. S., che D. g., per la monetazione in questa Reggia zecca di Napoli de' zecchini di oro di egual bontà, perfezione, e carato di quello de' zecchini di Venezia.



Nella Reggia Camera della Sommaria.





L pubblico negoziante D. Saverio Conoſcente, noſtro concittadino, have impiegato li ſuoi talenti ed in ſuo, ed in vantaggio dello Stato. è giunto a ſcovrire il ſecreto di raffinar l' oro, e renderlo monetabbile della perfezione iſteſſa, come è quello del zecchino veneto, ed al pari che queſto atto a tirarſi, ed a dorare. Avendo preinteſo, che altri in Palermo dica di poſſedere lo ſteſſo ſecreto, ed era ricorſo al Re per la licenza di monetar zecchini in quella Reggia zecca, chiedendo penſioni, privative perpetue di monetare, ed altro in compenſo; ha creduto ſuo dovere l' offrirſi al Sovrano per la monetazione de' zecchini *Introduzione.*

 nella

nella Reggia zecca di questa città, dimandando giustissime condizioni: e la M. S. avendo rimesso la offerta al Reggio Maestro di zecca Signor Conte D. Cesare Coppola, innanzi a questo Reggio Ministro, fatto lo sperimento della raffinazione dell' oro, e convenuti alcuni patti, credea il Conoscente, che in seguito della relazione umiliata dal Signor Conte al Re, N. S., che Dio ci guardi, dovesse ottenere il permesso di monetare: pervenne però Real carta nella Reggia Camera della Sommaria, perchè sulla offerta di D. Saverio, e sulla relazione del Maestro di zecca dicesse quel che *le occorra col suo parere sullo assunto*. Questo supremo Tribunale rappresentò al Principe, bisognarli lo assistere ad un nuovo sperimento, per mettersi nello stato di convenientemente conoscere della cosa, e vedere se convenga, e con quali leggi, e condizioni debbesi al Conoscente accordare il permesso della monetazione de' zecchini: ed il Re essendosi uniformato al parere della Camera con delle limitazioni, che saranno in appresso esposte, D. Saverio Conoscente con sua formale istanza ha chiesto: che si essamini la offerta dà essolui presentata; e le condizioni, leggi, e dichiarazioni convenute col Reggio Maestro di zecca, acciocchè se il Tribunale della Camera sia nel sentimento di nulla aggiungervi, possa procedersi al nuovo sperimento; ma nel caso che nuove condizioni si volessero essiggere, communicandosele

fele queſte, prima di ogni altro, poſſa riſolvere ſe li convenga, o no lo accettarle, oppur debba ritrarſi dalla offerta già prodotta.

La dimoſtrazione della giuſtizia di una tale dimanda forma il ſoggetto di queſta memoria. per riuſcirci eſporrò que' fatti, che concorrono nello affare, a' quali fa opera far precedere alcune conſiderazioni, ed altre ſoggiungere, ove la biſogna il richiegga.

Conſiderazioni preliminari.

LI primi popoli inciviliti conobbero ſubbito la neceſſità di un ſegno commune, propio a rappreſentare tutte le valute, e con cui ciaſcuno poteſſe provvederſi di quel che li abbiſogni. Queſta è la prima ſorgente della moneta, la quale have influenza così grande ſulla proſperità de' Stati, e ſul commercio in particolare, che ha impegnato li talenti più felici a ben conoſcerne la natura, e li veri principj, per non ingannarſi ſu di un oggetto de' più importanti della ſcienza politica. Dacchè ſi fece la ſcoverta dell' oro, e dello argento, non ſi dovè durar gran fatica a comprendere, che queſti due metalli riuniſcono in eſſi tutte le qualità neceſſarie a farli addivenire un ſegno commune, rappreſentante qualunque valuta. oltre la di loro rarità, concorre in eſſi la *duttilità*, che li rende propj a ricevere ogni ſorta di forme, e di impreſſioni, e la *indiſtruttibbilità*; coſicchè una oncia di oro, una oncia di argento di data bontà,

farà fempre eguale ad una oncia di oro, ed ad una oncia di argento della bontà isteffa ; e 'l fuoco il più violento non è capace di cangiarne la foftanza metallica. Il piombo, che efpofto ad un fuoco fufficiente, calcina feco tutti li metalli, non eftende la fua forza fu queftiaddue. li purifica folo, li lafcia intieri, e ne fepara ogni particella metallica ftraniera : per lo qual motivo hanno i chimici dato il nome di metalli perfetti all' oro, ed allo argento. Si è cercato far fempre un miftero della monetazione, e per lungo tempo li governi han creduto doverne tener celata la materia agli occhi del popolo : e quindi avviene, che tutto, e fino li termini ufitati da coloro, che travagliano nelle *zecche*, hanno del mifteriofo. quefte tenebre effendofi diffipate, fi è andato a fcovrire, che non il vano capriccio degli uomini, non lo arbitrario volere de' Principi hanno affegnato all' oro, ed allo argento quel grado, che tengono: lo debbono quefti due metalli al di loro intrinfeco pregio, e non a quella convenzione, che ideò Ariftotile, che altro valuta non li da, che quella, che la leggè li accorda, cofìcchè dipenda dalla volontà degli uomini il cangiarne, e lo annientarne il valore. quali cattive confeguenze per uno fiato abbia partorito l' efferfi voluto tal volta adottare maffime cotanto erronee, è noto ad ognuno, che abbia per poco letto la ftoria.

L'oro, e lo argento, che, come fi è detto, hanno un

un valore intrinſeco, allorchè ſi generano nelle vene naturali, contengono incorporata nella di loro ſoſtanza parte di baſſo metallo, che chiamaſi *lega*; la quale col fuoco ſolo, e con l'arte puoſſi diſtaccare; e ridotti con tal mezzo puri, ſi miſurano li gradi di tal purità ſecondo quella proporzione, che lo universal conſenſo ha ſtabbilito. Si conſiderano nell' oro ventiquattro parti, che appellanſi *carati*, e dodici nello argento, che chiamanſi *oncie*. quindi una oncia di quell' oro purificato, che riuſcirà della bontà perfetta di 24. carati, valerà un quarto dippiú di un' altra oncia di oro di carati 18., e così a proporzione, anche dello argento; in guiſacchè per acquiſtare una oncia del primo biſogna dare una oncia, ed un quarto del ſecondo.

Non ancora è giunta l'arte a purificar l'oro interamente, e renderlo della purità di 24. carati: e ſi crede coſtantemente, che per rendere queſto metallo atto ad eſſere manofatturato, vi ſi richiegga una miſtura di altro metallo di baſſa lega, dacchè quando ſia allo intutto puro, è ſoverchio fleſſibile, e non adatto ad eſſere temperato. quindi la origine della *lega* nelle monete. L' oro delle doppie di Spagna è di carati 21. $\frac{1}{4}$, cioè a dire contiene in ſe carati 2. $\frac{3}{4}$ di lega, quello de' Luigi di oro di Francia di carati 22., e per conſeguenza ha in ſe 2. carati di lega, e quello de' zecchini veneti di carati 23. $\frac{3}{4}$; onde non contiene di lega, che un quarto

di carato. questa essendo una cosa indubbitata, non è difficile il conchiudere, che una oncia di oro di zecchini veneziani vaglia più che una oncia di oro di Luigi di Francia, e moltoppiù che una oncia di oro di doppie di Spagna. Qual vantaggio abbia apportato alla Repubblica di Venezia, ed al suo commercio tanta purità di oro ne' suoi zecchini è noto ad ognuno; e quando chi legge uno evidentissimo argomento ne richiedesse, questo glielo somministra la somma gelosia, con cui quella Repubblica ha tenuto per tanto tempo celato il modo, come ridurre l'oro ad un grado così perfetto, e suscettibbile di tempera nel momento istesso. Molti si sono impegnati alla scoverta di un tanto secreto, ma dallo essersi veduto riuscir vane le di loro fatiche, il volgo ha conchiuso, essere impossibbile cosa il giungervi, e che la zecca veneta fusse la sola prediletta per possederlo. questo pregiudizio volgare ha preso tanto piede, che oggi che si sente di esister nel mondo, e propiamente in questa nostra fioritissima città, persona, che co' suoi talenti, e con le fatiche sue sia pervenuto ad iscoprirlo, vi ha di molti, che rinunziando ad ogni principio di senso commune, stimano esser questa una fandonia. Se badassero che un uomo si fu quelli, che ne fe parte alla zecca di Venezia, si arrossirebbero di meravigliarsi, come un suddito di S. M. il Re delle due Sicilie, sotto il di costui felicissimo governo, met-

tendo

tendo a tortura li ſuoi talenti, ſiavi riuſcito e ſi faccia un pregio di far riſentire allo Stato lo effetto benefico delle ſue fariche, e que' vantaggi, ſu' quali la Repubblica veneta credeaſi, aver coſtituito una perpetua privativa.

Mi ſi condonerà una sì lunga prefazione, neceſſaria a far conoſcere la importanza della cauſa, ed ad incitare in chi legge quella ſeria attenzione, che meritano que' fatti, che vado a ſoggiungere, e che tendono allo ſtabbilimento di una opera tanto intereſſante per lo Stato.

Fatti.

PReinteſe, come accennai, D. Saverio Conoſcente, eſſervi, chi ſi fuſſe offerto al Re, N. S., di monetare nella Reggia zecca di Palermo li zecchini di bontà eguale a quelli di Venezia. queſto certamente ſi era un benefizio, che cercava coſtui di fare allo Stato, ma troppo largo, ed eccesſivo compenſo addimandava. Preteſe queſti delle penſioni in gratificazione dello ſcoverto ſecreto, la privativa perpetua di monetare tal ſorta di danaro, e molte altre grazie, che lungo ſora il ridire: coſicchè poco, o niun utile al Reggio Erario ne provveniva, e troppo intereſſato ſi ſcovriva coſtui, per quanto maſcherar ſi voleſſe ſotto i nomi di vantaggio, e di utilità grande, che allo Stato con la ſua opera offeriva. Non entrò D. Saverio a vedere, ſe queſti, che tanto chiedea, poſſedeſſe quel ſegreto, che ſpacciava; ma comecchè egli effettivamente

lo

lo ha scoverto, risolvè di ricorrere al Sovrano, e di umiliarli il proggetto di esseguire la monetazione giaddetta in questa Reggia zecca di Napoli, implorando patti, e condizioni tali, onde tutto il vantaggio sul Reale Erario, e sullo Stato ricada, e moderatissimo sia il compenso, che per le sue fatiche rimanghi. Chiese egli dunque la grazia di accordarseli il permesso di monetare in questa Reggia zecca li zecchini da uno, da due, e da quattro della stessa perfezione, bontà, e peso, che quelli di Venezia, offerendosi pronto di farne il saggio innanzi chiunque la M. S. stimasse più propio, priacchè però tal sperimento si facesse dall'offerente palermitano, perciocchè non potesse dirsi di aver egli imbolato le dicostui fatiche, apprendendo da essolui il segreto. Si spiegò, che non per questo pretendea egli alcuna pensione, ed offerì alla Reggia Corte la somma di ducati 2. e grana 50. per suo diritto per ogni libra di zecchini monetandi. Chiese solo otto condizioni, le quali non abbisognano di difesa, perchè se ne conosca la giustizia, e la moderazione.

1. Che il zecchino monetando esser dovesse di trappesi tre, ed acini diciotto di peso napoletano, giusta il peso di quello di Venezia.
2. Che simile al zecchino veneto in bontà, in perfezione, in carati, ed atto a dorare esser dovesse il zecchino napoletano.
3. Che siccome la zecca di Venezia da il suo zecchino

chino per lire ventidue , che ragguagliate alla nostra moneta rivengono a ducati due , e grana 75. , a tal prezzo dar si dovesse al pubblico commercio il zecchino napoletano.

4. Che oltre de' ducati due, e grana 50. per ogni libra de' zecchini monetandi da doversi dare alla Reggia Corte, dovesse esso D. Saverio pagare ancora il solito dritto al Reggio Maestro, ed uffiziali della zecca.

5. Che fra lo spazio di anni quattro si dovesse forzosamente monetare in zecchini la somma di un millione di ducati; e che potendosene monetare dippiù , debba ciò ad esso D. Saverio esser permesso , mediante il pagamento de' dritti accennati; dovendosi però la M. S. compiacere di ordinare a' respettivi Banchi di questa capitale, perchè facilitino allo incettatore delle monete forastiere il pegno di ducati trentamila; grazia , che ad altri partitarj è stata accordata.

6. Che la Reggia Corte debba darli tutte le macchine nuove fatte, propie per la monetazione; al mantenimento delle quali , ed alla di loro restituzione a suo tempo, adatte ancora per monetare , debba egli, il Conoscente, rimanere obbligato.

7. Che tutte le altre macchine, delle quali vi sarà bisogno per lo maggistero de' zecchini, debbansi fare a spese di esso Conoscente , a condizione però che la Reggia Corte li accordi nella Reggia zecca il luogo opportuno per esse.

8. Che

8. Che non solamente in Palermo, ma neppure in Napoli si debba dare ad altri il permesso di monetar zecchini, locchè far debbasi privativamente da esso D. Saverio, suoi eredi, e successori: per la quale cosa, fatta la monetazione del millione sopraddetto, possa il medesimo continuarne la monetazione sino a che non istimi di rinunziarci, o che la M. S. non risolva di non farne coniare dippiù.

Per cautela di quanto con tale supplica D. Saverio Conoscente espose, offerì alla Reggia Corte li viglietti de' pubblici negozianti D. Francesco Baecher, e Compagno, e D. Onofrio Columbo di Domenico. [1]

Si degnó la Maestà del Re di rescrivere addì 17. dicembre dello scorso anno 1777. al Reggio Maestro di zecca, che essaminasse la supplica umiliata da D. Saverio Conoscente, perchè riferisse alla M. S. il di lui parere su di quella, ed anche intorno a' patti, e condizioni nella medesima descritti: e con altra Real carta in data de' 5. marzo del corrente anno si soggiunse al detto Ministro, che disponesse locchè era necessario, affinchè D. Saverio Conoscente a sue spese facesse su di una libra di oro lo sperimento della raffinazione di un tal metallo, affin di vedersi se egli ne possegga il segreto; e ne avesse poscia dato conto alla M. S. per la sua Regal in-

(1) *Fol.* 10. & 11.

intelligenza, ed ulterior determinazione.
Attese il zelantissimo Signor Conte D. Cesare Coppola con quella seria attenzione, che li è propia, e che la importanza dello affare essigge, allo adempimento degli ordini Sovrani. stimò in prima di procedere allo sperimento della raffinazione dell'oro su di una libra di tale metallo di doppie di Spagna con la assistenza delli officiali della Reggia zecca, e del magnifico Attuario di essa. il risultato di una tale operazione fa opera, che sentasi con le parole stesse, con le quali dal Signor Conte si è riferito al Re, acciò niuno si avvisi di tacciarmi di alterazione:
„ il quale esperimento essendosi fatto, feci fare
„ da questi reggj maestri di pruove i saggi con-
„ temporaneamente sopra l'oro raffinato dal Co-
„ noscente, e sopra l'oro eziandio di un zec-
„ chino veneziano, e da' saggi suddetti si rile-
„ vò essere l'uno, e l'altro oro di un egualissimo
„ carato. Indi coll'uno, e coll'altr' oro feci do-
„ rare alcuni pezzi di argento, e tal doratura
„ essendosi fatta riconoscere da' periti, si è ri-
„ trovata egualissima nel colore, e finalmente
„ avendo io così coll'uno, che coll'altr' oro
„ fatte formar le foglie per indorar le verghe
„ per farne galloni, si è riconosciuto di egual
„ perfezione così l'uno, come l'altr' oro. Dalli
„ quali sperimenti risulta possedersi dal Cono-
„ scente l'arte di raffinar l'oro a somiglianza
„ di

„ di quello de' zecchini di Venezia (1) . „ E nel rimettere questa relazione, lo accorto Ministro vi accompagnò li atteſtati di que' periti, che con la maggior ſcrupoloſità ſecero que' ſaggi, che mentovati ſi ſono. [2]

Eſſeguito un tale ſperimento, onde de' rimaner convinto ognuno, che non ciarle, ma fatti veri e coſtanti ſi ha dato la gloria di umiliare al Real Trono D. Saverio Conoſcente, ſi paſsò al diſame de' patti, e delle condizioni dal medeſimo richieſte. La prima, che ſi offrì alla mente del Signor Conte Preſidente Coppola ſi fu il prezzo da ſtabbilirſi per lo zecchino. Come ſi diſſe, D. Saverio Conoſcente richiedea, che ſi fiſſaſſe a ducati 2. 75., ſoſtenendo, che a tanto ricadeſſe il valore di un zecchiuo veneto, ed in compruova di ſua aſſertiva produſſe atteſtati di cambia-monete di queſta città (3); e fu tal ſuppoſto avea offerto alla Reggia Corte duc. 2. 50. di

(1) *Fol.* 2. *nel fin. ed a t. nel princ.*

(2) Li atteſtati ſono a' ſeguenti fogli.

Lo atteſtato di *Filippo di Majo* battitore di oro è al *fol.* 8.

Quello di *Gennaro Ajello*, *Gennaro Martoraro*, ed *Antonio Riſpolo* doratori della ſtrada degli oreſici di queſta città, è al *fol.* 12.

Quello di *Gaetano Pennarola*, e di *Lorenzo Prudente*, tiratori di oro, è al *fol.* 13.

(3) *Fol.* 9.

di diritto ad essalei spettante per ogni libra di zecchini monetandi. Piacque però al Signor Conte bassar tal prezzo a ducati 2. 70., per le ragioni, che esporrò frappoco, e per conseguenza convenne bassare la somma di tale diritto.; Ecco ciocchè su tal particolare si è riferito al Re, onde tutto con distinzione si raccoglie :
„ Esaminando io le condizioni del divisato prog-
„ getto, ho incontrata qualche difficoltà intor-
„ no al prezzo di carlini ventisette, e mezzo,
„ ch' egli nel suo ricorso ha preteso di doversi
„ fissare pel divisato zecchino, sul supposto, che
„ tal prezzo corrisponda al valore, che in Ve-
„ nezia stessa ha il zecchino veneziano, la qual
„ difficoltà avendo io communicata all' oblato-
„ re Conoscente, ed avendogli detto, che il
„ valore fissato dalla Regia Prammatica al zec-
„ chino veneziano essendo di carlini ventisei, e
„ grana cinque, non pareva, che maggior prez-
„ zo dovesse darsi al zecchino napoletano ugua-
„ le nel peso, e nella bontà a quello di Vene-
„ zia, egli in sostegno della sua pretensione,
„ mi ha prodotto fedi di cambiamonete di que-
„ sta città, dalle quali si rileva, che in piazza
„ communemente i zecchini veneziani si paga-
„ no quì in Napoli carlini ventisette, e grana
„ quattro, e fino a grana cinque; ma perchè
„ nel divisato prezzo, che nel commercio dai
„ negozianti quì in Napoli si paga il sudetto
„ zecchino, vi si comprende anche l' aggio, il
„ qua-

„ quale cresce, o minora, secondo le circostan-
„ ze de' tempi; perciò il Conoscente mi ha
„ prodotto documenti per dimostrare, che es-
„ sendo il valore del zecchino veneziano in Ve-
„ nezia stessa 22. lire di quella moneta que-
„ ste (secondo si dimostra da una coacervazio-
„ ne di molti anni de' Cambj tra Venezia, e
„ Napoli (1)) corrispondono a carlini ventiset-
„ te, e un grano, il qual prezzo crede egli
„ perciò, che corrisponda al valore intrinseco
„ del zecchino veneziano, indipendentemente
„ dall'aggio. La coacervazione suddetta è stata
„ fatta prima dall'Attuario di questaRegia Zec-
„ ca sopra le note stampate della situazione de'
„ cambj, le quali per regola de' negozianti si
„ son formate settimanalmente nel corso di no-
„ ve anni, e poi è stata riveduta, confermata,
„ ed approvata da piu pubblici negozianti di
„ questa Capitale, e che quì annessa ho l'onore
„ di rimettere a V. M. Stante ciò ha creduto
„ il Conoscente riformare la sua offerta, con-
„ tentandosi, che il valore del zecchino napo-
„ letano resti fissato per soli carlini ventisette.
„ E perchè quanto è minore il prezzo, che si
„ fissa al zecchino, tanto a proporzione è mi-
„ nore il lucro della monetazione, perciò egli
„ nel supposto, che per carlini ventisette restas-
„ se

(1) Questa coacervazione di cambj è a' *fol.* 16., e 17.

„ se fissato il valore del zecchino, in tal caso
„ in vece dalli carlini venticinque a libra, che
„ nella prima offerta egli offerì di pagare alla
„ Regia Corte, offerisce presentemente soli
„ carlini sedici a libra, restando a carico di lui
„ ogni spesa della monetazione, incluso il paga-
„ mento delli diritti agli ufficiali di questa Re-
„ gia Zecca. „

„ Intorno dunque al fissar il prezzo di carlini ven-
„ tisette al nuovo zecchino napoletano, ciò di-
„ penderà dalla sovrana risoluzione di V. M.,
„ giacchè dalli documenti presentati dal Cono-
„ scente par che resti sufficientemente dimostra-
„ to, che il valore di lire 22. veneziane cor-
„ risponda a qualche cosa di più delli carlini
„ ventisette di moneta napoletana. Qualora poi
„ V. M. risolvesse di fissar detto prezzo di car-
„ lini ventisette al divisato zecchino napoletano
„ crederei, che il dritto da pagarsi alla Regia
„ Corte per questa monetazione non dovesse es-
„ sere minore di quello, che li presenti parti-
„ tarj della monetazione d'oro stabilita da S.M.
„ Cattolica pagano alla Regia Corte, cioè car-
„ lini diecessette, e mezzo a libra, in vece del-
„ li sedici, che il Conoscente ha offerti. Su di
„ che avendo io trattato con essolui, se n' è
„ egli contentato, avendo ciò dichiarato in fine
„ dell' offerta, che mi ha esibita, e che quì
„ ingionta ho l'onore di umiliare a V.M. „ (1)

(1) *Fol.* 2. *a t.*, e *fol.* 3.

Fissato il prezzo, venne a trattarsi del peso. La fede del Reggio Cambione della Reggia zecca di questa città (1), e li attestati de' cambia-monete (2) non furono sufficienti a sedare li scrupoli del Reggio Maestro di zecca. volle osservare se il peso di un zecchino veneto corrispondesse effettivamente a quanto e dal Reggio Cambione, e da' cambia-monete si diceva, quindi ne fe pesare molti in sua presenza, e tutti li rinvenne di trapesi tre, ed acini diciotto, cosicchè non incontrò difficoltà, che il zecchino monetando in questa Reggia zecca di peso uguale esser dovesse, siccome offerto avea D.Saverio Conoscente (3): monete però di peso sì picciolo non possono venir tagliate in maniera, che riescano affinatamente eguali, e facilmente può darsi, che in alcune si rinvenghi qualche mezzo acino di oro mancante: per tal causa il Conoscente richiese, che battuta la moneta, dovesse pesarsi a marco, costar dovendo ogni marco di cento zecchini, affinchè non trovandosi sproporzione in un tal numero, quel mezzo acino, che si rinverrà mancante in taluni di essi venghi compensato da quel mezzo acino, che in altri dovrà

(1) *Fol.* 14.
(2) *Fol.* 15.
(3) Veggasi la relazione del Reggio Maestro di zecca al *fol.* 3. *in fine*.

vrà rinvenirsi superfluo. Non è questa una novità, che intende introdurre D. Saverio Conoscente nella nostra Reggia zecca. quivi vi è simile esempio di data a noi non lontana, come si esporrà; ed oltreacciò da tempo antico si è conosciuta una quasi impossibbilità di formare tutte le picciole monete di un egualissimo peso tra di loro. Incontrasi presso il *Du Cange* nel suo glossario la memoria di una carta spedita nell' anno 1329. dallo Imperatore Ludovico V. di Baviera per li monetarj di Pavia. fra le altre istruzioni, che a costoro si danno, rinviensi la seguente: *& debent taliare monetam tali modo, quod nullus de prædictis denariis erit fortior vel debilior* (1) *suo justo pondere ultra 1. granum.* In seguito di ta' considerazioni, ecco ciò che stimò aggiungere, e stabilire il Signor Conte

(1) Chiamavasi debbole la moneta, che noi diremmo mancante di parte di quella quantità metallica, che contener de' giustamente per lo prezzo, che se li prefigge; ed in controppostó di questa, moneta forte si dicea quella, la materia della quale fusse più pura. Veggasi il *Du Cange* nel suo glossario alla parola *MONETA FORTIS, vel FORTIUM*, ove rapporta le seguenti parole di antica sceda: *Ad nativitatem Beatæ Mariæ 1306 incipit fortis moneta, & fuerat cursus debilis monetæ ab omnibus Sanctis 1303. usque ad dictam nativit.*

Presidente Coppola, e che riferì alla Maestà del Sovrano.

„ In quanto a questo capo, siccome non avrei
„ difficoltà, stante la picciolezza della moneta,
„ che si tollerasse nel peso un mezz' acino più,
„ o meno del giusto peso, avendo ciò prescrit-
„ to S. M. Cattolica rispetto ai zecchini di car-
„ lini venti da fabbricarsi in questa Regia zecca
„ appunto per la loro picciolezza, così sarei
„ di parere, che il peso de' zecchini dovesse
„ farsi, come si fa nelle altre monete d' oro in
„ questa Regia zecca ad una, ad una, acciocchè
„ la tolleranza dello scarso non ecceda il mez-
„ zo acino, il che non potrebbe osservarsi nel
„ peso in sano di più zecchini, ancorchè com-
„ pensatamente il prodotto di tal peso indicasse
„ essere lo scarso degli uni emendato col so-
„ prabbondante degli altri. Ma dopo che ad
„ uno, ad uno si saranno pesati i divisati zec-
„ chini, e si saranno ripruovati quelli, ove in-
„ contrisi uno scarso più del mezzo acino, allo-
„ ra poi dovrà farsi il peso a marco, come l'ob-
„ blatore propone, composto di 100. zecchini,
„ per vedersi se quelli mezzi acini mancanti in
„ certo numero di zecchini sieno stati compen-
„ sati con altrettanti mezzi acini abbondanti in
„ altri zecchini. Questo però dovrà pratticarsi
„ nelli soli zecchini semplici; ma qualora V. M.
„ volesse accordare la monetazione anche de'zec-

„ chi-

„ chini dopp' del valore di ducati cinque „ e
„ grana 40. l' uno, in tal caso codesti zecchini
„ si debbauo pesare ad uno, ad uno, e non
„ approvarsi, se non sieno del giusto peso, senza veruna ombra di scarso. Tuttocciò è stato
„ dal Conoscente accettato, e con questi patti
„ ha egli firmata la detta sua seconda offerta. „ (1)

La grazia richiesta da D. Saverio Conoscente al Re, perchè si degnasse ordinare a' respettivi Banchi di questa città, che facilitassero allo incettatore delle monete forastiere il pegno di ducati trentamila; e l' altra di accordarseli in questa Reggia zecca le macchine adatte per la monetazione de' zecchini, furon conosciute ragionevolissime, e non meritarono affatto, che il zelo del Reggio Maestro di zecca si impegnasse a moderarle, e sul punto della monetazione di un millione di ducati in moneta di zecchini fra lo spazio di anni quattro altro non stimò di aggiungervi, se non che, quando tal somma non si monetasse interamente, pur ciò non ostante pagar si dovesse il diritto, stabbilito di sopra, alla Reggia Corte, come se effettivamente un millione di ducati in moneta di zecchini coniato si fusse (2). Si fermò in ultimo l' attenzione di

 que-

(1) *Fol.* 3. *a t.*, e 4.
(2) *Fol.* 4.

questo degno Ministro sul punto della privativa richiesta da D. Saverio Conoscente per la monetazione de' zecchini ne' dominj di S.M., e su tal particolare credè egli giusto convenire col Conoscente quelche ne' seguenti termini al Sovrano espose: " In quanto finalmente alla privati-
,, va, che il Conoscente domanda di fabbricar
,, detti zecchini egli solo nella zecca di Napoli,
,, vietandosi ad ogni altra zecca de' Dominj di
,, V.M. di fabbricarne simili, dipenderà dal So-
,, vrano arbitrio di V.M. l' accordargliela: Ma
,, non entrando io a consigliare quelche V. M.
,, potrà stimare espediente riguardo alla zecca di
,, Palermo, e restringendomi alla sola zecca di
,, Napoli, crederei, che tal privativa gli si po-
,, trebbe accordare per un tempo determinato,
,, e non in perpetuo, obbligandosi però l' ob-
,, blatore a rivelare il segreto alle persone, che
,, V. M. destinerà, acciocchè resti in perpetuo,
,, anche in mancanza di lui, la perizia del raf-
,, finamento dell'oro, per continuarsi la fabbri-
,, ca de' cennati zecchini. In fatti l' obblatore
,, Conoscente nella cennata sua seconda offerta
,, si è contentato di godere di tal privativa per
,, soli venti anni, il che parmi, che si potrebbe
,, accordare, semprecchè ciò fosse del Real ag-
,, grado di V. M. ,, (1)

Ol-

(1) *Fol.* 4. *a t.*

Oltrè di tutti li patti richiesti da D. Saverio Conoscente, che, come si è veduto, a rigorosissimo disame furon soggettati, stimò il zelantissimo Signor Conte di gravarlo di un'altra obbligazione, cioè, che ogni volta, che si batteranno zecchini in questa Reggia zecca, se ne dovesse far sempre il saggio a fronte di un zecchino veneto, affinchè con maggior chiarezza si conosca la eguaglianza del carato dell' uno, e dell' altro oro, e si eviti qualunque frode, che sospettar mai si potesse [1].

Figlia di questi trattati, e di queste considerazioni, passati, e fatte tra 'l Signor Conte D. Cesare Coppola, e D. Saverio Conoscente, si fu la seconda offerta, che presentò costui innanzi di questo Ministro, dal quale, come si è veduto, fu unitamente con la sua rappresentanza umiliata al Real Trono. In questa seconda offerta, dopo di essersi esposto l' esito dello sperimento già fatto, si soggiungono le seguenti dichiarazioni, condizioni, e patti:

,, I. Si obbliga, e dichiara di dare ciascun zecchino per lo prezzo di carlini ventisette.

,, II. Si obbliga, e dichiara di fare ciascun zecchino del peso napoletano di trappesi tre, ed acini diciotto, con patto espresso che pesandosi ad uno ad uno mezzo acino di più, e mezzo acino di meno non ne debba arrestare

(1) *Fol.* 4.

„ il corſo, purchè però quel mezzo acino, che
„ manca in uno, debba ſoverchiare in un'altro
„ in guiſa tale, che peſandoſi detti zecchini a
„ marco, ogni marco di zecchini cento, debba
„ un tal marco corriſpondere al giuſto peſo di
„ once tredici, locchè equivale a trappeſi tre,
„ ed acini dieciotto per ogni zecchino, onde
„ rimane eſcluſo qualunque profitto, che ſi vo-
„ leſſe mai ſoſpettare, che ardiſse fare del det-
„ to mezzo acino di meno: e che lo ſteſſo oſ-
„ ſervar ſi debba ne' zecchini da due, e da
„ quattro.

„ III. Si obbliga, e dichiara di fare ciaſcun zec-
„ chino della bontà di carati ventiquattro, e di
„ tale perfezione, che ſia atto ad indorare,
„ come quello di Venezia.

„ IV. Si obbliga di dare alla Reggia Corte carlini
„ ſedici per ogni libra di zecchini monetandi per
„ diritto di monetazione.

„ V. Si obbliga di monetare fra lo ſpazio di anni
„ quattro il valore di un millione di ducati di
„ zecchini, con dichiarazione però, che quando
„ poſſa monetare ſomma maggiore del detto mil-
„ lione forzoſo fra 'l detto ſpazio di tempo,
„ ſiali ciò lecito di fare, col pagare il diritto
„ ſopraddetto di carlini ſedici alla Reggia Corte,
„ ed il ſolito diritto appartenente al Reggio Mae-
„ ſtro di zecca, ed altri uffiziali, a' quali ſpet-
„ ta. E con altra condizione, che debba S. M.
„ compiacerſi ordinare a' reſpettivi pubblici
„ Ban-

„ Banchi di questa città, siccome si è compia-
„ ciuta ordinare per gli altri partitarj, che faci-
„ litino allo incettatore delle monete forastiere
„ il pegno di ducati trentamila.

„ VI. Dichiara, e si obbliga di fare quanto fin quì
„ ha promesso, qualora dalla Reggia Corte se li
„ accordino li seguenti patti, cioè, ch' essa Reg-
„ gia Corte sia obbligata di dare tutte le mac-
„ chine atte alla monetazione contemporanea-
„ mente al Real Dispaccio di approvazione, al
„ mantenimento delle quali macchine resti te-
„ nuto, e si obbliga parimenti di restituirle a
„ suo tempo atte per lo effetto medesimo: e
„ che per lo spazio di anni venti non si possa-
„ no detti zecchini monetare tanto in Napoli,
„ che in Palermo da altra persona, che da
„ esso solo offerente, suoi eredi, e succes-
„ sori.

„ VII. Si obbliga di cautelare la Reggia Corte co'
„ biglietti de' pubblici negozianti D. Onofrio Co-
„ lumbo di Domenico, e D. Francesco Baccher,
„ e compagno.

„ Si obbliga inoltre di accrescere al dritto della
„ Reggia Corte di carlini sedici a libra, altre
„ grana quindeci a libra così richieste dall' Illu-
„ stre Signor Conte Coppola per riflesso delle
„ nuove macchine. E dippiù di fare li zecchini
„ da due, e da quattro del loro respettivo giu-
„ sto peso, cioè, quelli da due di trappesi set-

„ te,

„ te , ed acini ſedici , e quelli da quattro di „ trappeſi quindeci , ed acini dodici , e così „ &c. . „ (1)

Tutt' i documenti, e carte accennate, che 'l Signor Conte Preſidente Coppola nel dì 18. luglio del corrente anno rimeſſo avea al Sovrano per la ſua Real Segreteria di Stato, ed Azienda, piacque al Re diriggere al Tribunale della Reggia Camera con ſua Real carta de' 22. dello ſteſſo meſe, ingiungendoli, che " eſaminando il tutto „ maturamente, venga indi eſponendo quelche „ l' occorra col ſuo parere ſull' aſſunto „ (2). Propoſta la faccenda nel detto ſupremo Tribunale addì 22. del ſeguente agoſto, furon li Signori del medeſimo di avviſo di avvanzar relazione al Sovrano, giuſta lo appuntamento fattone (3). Per quanto la fama ſparſe, preinteſe D. Saverio Conoſcente, che il Tribunal della Camera riferito aveſſe a S. M., che per poter dare con accerto il ſuo ſentimento ſullo aſſunto; conveniva procedere ad un nuovo ſperimento, da eſſeguirſi con lo intervento dello intero Tribunale; perlocchè ſtimò ricorrere dalla M. S., cui eſpoſe, che avendo egli con ſomma ſolennità fatto a ſue ſpeſe lo ſperimento primo, quando al-

(1) *Fol.* 6., e 7.
(2) *Fol.* 1.
(3) *Fol.* 18.

altro se ne richiedesse, dovesse questo esseguirsi a conto del Real Erario, e con quell' oro, che il Reggio Fisco somministrasse, affin di escludere qualunque frode, che in essolui potesse mai sospettarsi, di apportar oro forsi antecedentemente preparato. Rispondendo perciò il Sovrano al Tribunale della Camera, tenne presente la supplica di D. Saverio Conoscente, perlocchè addì 17. settembre dell' anno corrente così rescrisse:
„ Avendo inteso il Re locchè la Camera ha manifestato con rappresentanza de' 24. dello scaduto agosto, che per poter con accerto dare il suo sentimento sul proggetto di D. Saverio Conoscente per la monetazione del zecchino d' oro della stessa qualità, bontà, e peso di quello di Venezia, stimava preciso doversi fare un nuovo esperimento, oltre di quello già fatto dal Maestro di zecca Presidente Conte Coppola, della purificazione dell' oro, con lo intervento di tutto il Tribunale, per indi vedersi se conveniva, e con quali leggi, e condizioni detto proggetto accordarsi, e permettere; ha S. M. ascoltato anche le istanze fatte dal riferito Conoscente in un suo ricorso, perchè qualora si devenisse al proposto nuovo saggio, si dovesse questo fare a conto del Reggio Erario, dappoicchè con tante formalità avea egli fatto l' altro a sue proprie spese; che la stessa Camera dovesse provvedere, e somministrare l' oro, su del quale il

„ nuo-

„ nuovo esperimento dovea cadere, affine di to-
„ gliere ogni minimo motivo di sospetto; e fi-
„ nalmente che qualunque diligenza si dovesse
„ fare colla maggior possibile sollecitudine, sen-
„ za la minor interruzione di tempo, per evi-
„ tare il danno, ed interesse, che ogni dilazio-
„ ne apportarebbe ad esso ricorrente: e S.M. in
„ veduta di tutto, siccome è venuta in appro-
„ vare che si faccia il nuovo saggio nella con-
„ formità proposta dalla Camera, così vuole la
„ M. S., che tale sperimento si faccia a spese
„ del Regio Erario, giacchè il ricorrente lo ha
„ fatto una volta a sue spese. Locchè preven-
„ go di Real ordine a V. S. Illustrissima per
„ intelligenza della Camera, e adempimen-
„ to. „ (1)

Dal tenore di questa Real carta venne in cognizione D. Saverio Conoscente, che il Tribunale della Reggia Camera non solo riferito avesse al Sovrano la necessità del nuovo sperimento, ma ancora che si dovessero da essolui altri patti, ed altre condizioni essiggere: comecchè questo di gran pregiudizio esser potrebbe a' suoi interessi, così non fu tardi ad esporre con altra supplica alla M. S., che attenta la offerta umiliatale, e li trattati passati tra essolui, e 'l Reggio Maestro di zecca, avea egli creduto, che concedendoseli la dimandata grazia, dovesse questa accor-

(1) *Fol.* 19., e 20.

cordarseli con quelle condizioni già stabbilite : dappoicchè quando delle nuove se ne richiedessero , bisogna che queste se li communichino , per poter calcolare se vi rinvenga il conto suo nello accettarle, cosa che preceder de' il nuovo sperimento, richiesto dalla Reggia Camera , affine di non fare atti inutili (1) ; e S. M. con quella Real clemenza , che li è propia , rimise con Real carta de' 17. ottobre dello corrente anno un tal ricorso al Tribunale della Camera, ingiungendoli , che „ tenga il tutto presente „ per l'uso che corrisponde nell'eseguire ciò che „ dalla M. S. li sta ordinato „ (2) . Comparve quindi in Reggia Camera D. Saverio Conoscente, e quivi replicando quanto al Re esposto avea, si protestò prontissimo a fare non uno , ma mille altri sperimenti della raffinazione dell'oro , ma che non intende di propalarne il secreto pria del termine prefisso nelle convenzioni sopraddinotate, e fece formale istanza:„ perchè si essami- „ ni la offerta da essolui presentata , e le con- „ dizioni , leggi , e dichiarazioni convenute col „ Reggio Maestro di zecca, affinchè se la Reg- „ gia Camera sia nel sentimento di nulla ag- „ giungere , possà procedersi al nuovo speri- „ mento; e nel caso, che nuove condizioni vo- „ lesse essiggere, communicandosele queste prima „ del

(1) *Dal fol.* 22. *al fol.* 24.
(2) *Fol.* 19.

„ del nuovo ſperimento , poſſa riſolvere , ſe li „ convenga , o no lo accettarle , oppure ritrarſi „ dalla offerta già fatta . , (1)

Conſiderazioni , che ſi propongono ſulle iſtanze di D. Saverio Conoſcente,

Che queſta dimanda venga da ogni principio di giuſtizia garantita , e che per la ſicurezza della opera non par che ſiavi altra obbligazione da addoſſare a D. Saverio Conoſcente , oltre le eſcogitate dal Reggio Maeſtro di zecca, ſi ſcorgerà con facilità ſomma da quelle brevi conſiderazioni , che vado a ſoggiungere.

I, Conſiderazione.

Si dimoſtra la giuſtizia , che aſſiſte la dimanda di D. Saverio Conoſcente.

LE offerte di coloro, che proggettanto far coſa , chiedendo alcune condizioni , non ſono diſſimili dalle ſtipole condizionate ; e chi offeriſce figura diverſa non fa di ogni ſtipolante in una convenzione qualunque. imperocchè non eſſendo la ſtipolazione , che un compleſſo di parole, con le quali colui, che vien dimandato, riſponda di dare , o di fare. quel che ſe li chiede (2), ſi tragge per leggitima conſeguenza, che D. Saverio Conoſcente, il quale ſi è offerto per la monetazione de' zecchini di bontà , e perſezione eguali a que' di Venezia , e per ciò fare ha chieſto le ſopraddinotate condizioni , faccia nel

(1) *Fol. 26., e 27.*

(2) *L. 5. §. 1. de ver. obl.*

Stipulatio autem eſt , verborum conceptio ; quibus is qui interrogatur , daturum facturum-ve ſe quod interrogatus eſt reſponderit .

nel presente caso la figura di uno stipolante. Se alla di costui umilissima dimanda con quella coerenza, che le leggi effiggono, la M. del nostro graziosissimo Sovrano si compiacerà rispondere, in questi noi scorgeremo lo espromissore, colla risposta del quale la stipolazione si dirà perfetta; cosicchè ciascuno de' contraenti contrarrà le obbligazioni per lo adempimento di ciocchè promesso ha, ed acquisterà le azioni, che la legge somministra per la fermezza, ed esecuzione del convenuto. Ma quando chi stipola concepisca la sua dimanda per un certo tempo, e se li risponda per un tempo diverso, oppur se la richiesta senza condizione alcuna sia concepita, e condizionata la promessa si faccia, ovvero tutto al contrario se si dimandi con condizione, e si risponda puramente, in tutti questi casi, comecchè le interrogazioni, e le risposte escluderebbero quel mutuo consenso, che forma la base principale delle stipolazioni (1), obbligazione alcuna non si contrae, perciocchè stimasi viziata dalla risposta non congrua alla dimanda: che se lo stipolante condiscenda al volere dello espromissore, ed alla di costui risposta, quantunque diversa dalla dimanda, consenta, allora si ha come

(1) *L.* 137. *§.* 1. *de V. O.*
Nam stipulatio ex utriusque consensu perficitur.

me una nuova ſtipolazione ſiaſi (1) contratta. Or, ciò poſto, ſe alle condizioni dimandate da D. Saverio Conoſcente, non ſtimaſſe la M. del Sovrano di annuire, oppur, benignandoſi di condiſcendere, vi aggiunga, o vi detragga coſa, ognun vede bene, che ogni trattato anderebbe in fumo, quante volte D. Saverio iſteſſo le nuove leggi, che la M. S. li imporrebbe non accettaſſe, nel qual caſo, un nuovo contratto ſi ſarebbe. Si eſſamini dunque prima, ſe trovando vero il Tribunale della Camera nello ſperimento da farſi, che D. Saverio Conoſcente poſſegga il ſecreto di raffinar l' oro a quella perfezione de' zecchini veneti, convenga alla Reggia Corte,

(1) *L. 1. §. 3. ff. eod.*

Si quis ſimpliciter interrogatus reſponderit, SI ILLUD FACTUM ERIT DABO; non obligari eum conſtat: aut ſi ita interrogatus, INTRA KALENDAS QUINTAS; reſponderit, DABO IDIBUS, æque non obligatur. Non enim ſic reſpondit ut interrogatus eſt. Et vice verſa, ſi interrogatus fuerit ſub conditione, reſponderit pure, dicendum, non obligari. Cum enim adiicit aliquid, vel detrabit obligationi, ſemper probandum eſt vitiatam eſſe obligationem.

Niſi ſtipulatori diverſitas reſponſionis illico placuerit. Tunc enim alia ſtipulatio contracta eſſe videtur.

te, che segua in questa Reggia zecca la monetazione de' zecchini, con que' patti, e condizioni stabbilite tra 'l Reggio Maestro di zecca, e 'l Conoscente istesso. se opinerà per la affermativa, si faccian non uno, ma mille sperimenti. se poi alle condizioni giaddette delle nuove interamente, oppur delle limitazioni si vogliano aggiungere, in tal caso, come D. Saverio rimarrebbe sciolto da qualunque obbligazione, e la sua sola annuenza a queste innovazioni, che forsi pretendesse fare il Tribunale della Camera, darebbe esistenza ad un nuovo contratto, giusto è, che queste tali innovazioni, che si pretendesser mai, se li communichino, acciocchè se egli non vi acconsente, rimanendo sciolto ogni contratto, passi inutili non si diano, si risparmj ad essolui la fatica, e la spesa al Reggio Fisco, per conto del quale, have ordinato il Re, che 'l nuovo sperimento si faccia.

II.
Considerazione.

Si dimostra, non esservi altro da escogitare per la sicurezza della opera.

IO non disapprovo, che anzi lodo infinitamente il zelo de' Signori dalla Reggia Camera in un affare di tanta conseguenza. ogni picciola frode, che sospettar si possa in una moneta, puole arrecare danno gravissimo allo Stato. l' alterazione delle monete, anche quando segua di ordine del sommo Imperante, checchè ne dicano taluni, trascina ne seco la ruina. o questa segua, dichiarando, che vaglia diece quel che prima valea cinque, ed in tal caso li soli credi-

tori risentirebbero tutto il danno , perchè effettivamente riceverebbero la mettà dello importo de' loro crediti, li debbitori per contrario tutto il vantaggio . il commercio così interno , che esterno non ne risentirebbe alterazione alcuna , dappoicchè sapendosi da ognuno lo stabbilimento fatto , quel che prima si dava per lo effettivo valore di diece , si contratterebbe per lo ideale valore di venti, crescendo il prezzo delle merci in ragion diretta dello alzamento della moneta: ma quando poi la alterazione succeda con mescolare maggior quantità di lega nell' oro , e nello argento, sarebbe questo uno inganno , che trascinerebbe la rovina del commercio così interno, che esterno di uno Stato. La storia della Europa ce ne somministra degli essempj in gran numero , cosicchè è convenuto per riparare il mutar subito la moneta . La Francia più che ogni altra regione è stata soggetta a simili rovesci, e si è veduta più volte per tal causa sull' orlo della estrema desolazione. Si rammenti chi legge lo stato di quel paese sotto il Re Giovanni nella mettà del XIV. secolo. la dicostui priggionia seguita nella battaglia di Poitiers data a 19. settembre del 1356. , e dalla quale non fu liberato, che quattro anni dopo , indusse la necessità della alterazione della moneta a segno , che fu il regno ridotto in uno estremo grado di miseria , cosicche per mancanza di oro, e di argento convenne usare le monete di cuojo, con pic-

piccioli chiodetti di quel metallo; epoca, che alcuni autori francesi vorrebbero far dimenticare, con dar la taccia di inventori di favole a Guidone Papa (1), ed a Filippo di Comines (2), che la rammentano. Chi questo, ed altri fatti simili abbia presenti, non potrà non approvare lo scrupuloso zelo del Tribunal della Camera nelle presenti circostanze.

Ma quando il zelantissimo Reggio Maestro di zecca ha provveduto a tutto, non rimane altro ad escogitare al Tribunale. Giusta le convenzioni di sopra rapportate, non si potrà fare *liberata* di zecchini, se prima a confronto di un zecchino veneto non ne segua il paragone. Or quando questo paragone si faccia innanzi i Ministri del Re, che ne hanno il carico, ogni idea di frode è già esclusa, frode, che si escluderebbe ancora con aver presente, che chi offerisce non è già una persona di perduta fortuna, e che tenti farla con un proggetto mal consigliato, ma sibbene si è una persona conosciutissima per la sua integrità somma, e che viene anche garantita da pubblici negozianti di ogni eccezione maggiori, D. Francesco Baccher, e Compagno, e D. Onofrio Columbo di Domenico. Ciò stante chi sarà mai quel tale, per scrupuloso che sia, che voglia sospettare, che persone di tal fatta possino osare

(1) *Quaest.* 493.
(2) *Lib.* v. *cap.* 18.

di tentare una frode, impossibile, come si è veduto, a poter accadere, mettendo in certissimo rischio le di loro vite, il di loro onore, e la intera di loro fortuna? non uno, replico, ma mille sperimenti è pronto di fare innanzi chiunque D. Saverio Conoscente, per sincerare li più increduli, di posseder egli il segreto di raffinar l'oro a quel punto di perfezione, che ha quello de' zecchini veneti; ma non è nelle circostanze di palesarlo prima del tempo convenuto col Reggio Maestro di zecca Signor Conte Coppola.

La Reggia Corte in oltre per questa proggettata monetazione di zecchini vi ha la certezza del suo diritto, come lo effigge dagli altri partitarj delle altre monete correnti, e per questi diritti è ben cautelata colle cauzioni de' soprannominati pubblici mercatanti. Non v' ha dunque alcuno interesse del Reggio Erario in questo affare, vi ha per contrario del guadagno, ed al guadagno dell' Erario Reale vi ci si accoppia il gran vantaggio, che si proccura allo Stato, ed al commercio in particolare. Chi non sa di qual benefizio sia alla Repubblica di Venezia la perfezione dell' oro del suo zecchino? da per ogni dove vien egli richiesto, e nel Levante non v' ha altra moneta, che abbia spaccio, e nelle Indie Orientali giunge per la sua bontà ad un prezzo eccessivo, oltre il suo intrinseco valore. quindi nasce la necessità in ognuno, che colà vadi, o

man-

mandi a mercantare, di provvederfi di una tale moneta; chepperò attenta la multiplicità delle ricerche, fi aumenta il di lei prezzo, oltre la fua intrinfeca valuta. Il luffo è un' altra inefaufta forgente di perenni vantaggi. L' oro de' zecchini veneti è il più adatto che ogni altro ad effere manufatturato, ed a fervire di alimento all' umano orgoglio. alla vanità degli uomini fi fa fervire ogni cofa, e 'l gran confumo, che fi fa di tale oro per galloni, per filarlo, per dorare, e per infiniti altri ufi, ha fatto, e fa tuttavia pagare tal volta il zecchino di Venezia anche per ducati 2. 90. Chepperò uno Stato efita per ta' motivi maggior fomma di tal preziofo metallo di quella, che ne riceva, non oftantecchè il prezzo eguagli la qualità. Quefto che fi è ftato fin ora un privativo vantaggio dello Stato veneto, addiventerà commune a quefto Regno, mercè la induftria di D. Saverio Conofcente. quali altre condizioni dunque fi dovranno effiggere? non pare, che poffa effervene ulteriore, e quando li illuminatiffimi Signori della Reggia Camera ftimaffero bifognarvi maggior cautela, oppure altri patti aggiungere, giufto è, che quefte di loro confiderazioni fi communichino a D. Saverio Conofcente, acciò veder poffa fe li convenga, o no il condifcendervi.

Per

Conchiusione. PEr ogni verso, che si guardi una tale pendenza, richiama tutta la serietà dello amplissimo Tribunale della Reggia Camera. Lo interesse del Sovrano, che non va disgiunto dalla prosperità dello Stato, e lo aumento del commercio sono punti interessantissimi, e su' quali molta influenza ha la proggettata monetazione di zecchini. Le persone che intervengono a mandarla in effetti, e le cautele escogitate dal Reggio Maestro di zecca Signor Conte D. Cesare Coppola debbono bandire ogni pregiudizio volgare, ed escludere ogni sospetto di frode. Nulla perde il Reggio Erario in tale monetazione, che anzi vi guadagna li suoi diritti, che non effiggerebbe quando tali zecchini non si battessero: e per questi diritti, e per la sicurezza delle macchine, che fornirebbe, ne viene a sufficienza cautelato. Un tanto bene devesi dunque promuovere, e quando ulteriori condizioni si richieggano, locchè non si crede, debbono queste communicarsi a D. Saverio Conoscente.

Tuttocciò essendosi ad evidenza dimostrato, spera il medesimo D. Saverio: che il Tribunale della Camera deferendo alle sue giuste istanze, prima di procedere al nuovo ordinato esperimento, voglia considerare il proggetto da esso lui umiliato a S. M., e le leggi apposte per lo esseguimento; che conoscendone la rettitudine, non voglia farci alcuna innovazione, la quale quando credesse